

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 23-BIS DEL D.LGS.N. 165/2001, PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA/UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PRESSO L'AUSL DI REGGIO EMILIA DAL 1° FEBBRAIO 2026 AL 31 MAGGIO 2026 (4 MESI)

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza C. Prampolini 1 - rappresentato da ISABELLA MEDICINA – DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (giusto provvedimento sindacale n. 85987 del 28/03/2025) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

E

L'AUSL di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via _____ - rappresentato da LORENZO FIORONI – DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con nota in atti al PG n. 2025/220522 del 9/9/2025 l'AUSL di Reggio Emilia, proponeva al Comune di Reggio Emilia una collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a definire un modello per ottimizzare la gestione del personale dichiarato inidoneo alla mansione dagli organi medici competenti ed appartenente ai profili di infermieri, OOSS, tecnici sanitari estendibile anche a insegnanti, educatrici, cuochi del Comune di Reggio Emilia;
- con la stessa nota si definiva la modalità della collaborazione mediante assegnazione temporanea ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001 di una/un dipendente del Comune di Reggio Emilia, individuata di comune accordo tra le figure in possesso delle competenze necessarie, per il periodo di 3 o 4 mesi decorrenti dal 15 settembre 2025 e con ripartizione al 50% degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione della retribuzione alla/al dipendente;
- con nota PG n. 2020556 del 09/09/2025 il Comune di Reggio Emilia manifestava l'interesse ad aderire alla proposta di collaborazione con le modalità indicate dall'AUSL di Reggio Emilia, definendo tuttavia, quale decorrenza il 1° ottobre 2025, e si impegnavano a presentare tale proposta nelle sedi competenti;
- con Deliberazione ID n. 195 del 18/09/2025 la Giunta del Comune di Reggio Emilia, valutato il progetto di ricerca, autorizzava la collaborazione con l'AUSL e dava mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere con propri atti ad individuare e assegnare ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001 all'AUSL di Reggio Emilia la figura individuata e a sottoscrivere il relativo protocollo d'intesa;
- con Deliberazione ID n.13 del 29/01/2026 la Giunta del Comune di Reggio Emilia, autorizzava la proroga della collaborazione con l'AUSL e dava mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere con propri atti al rinnovo della sottoscrizione del protocollo d'intesa definito con l'AUSL di Reggio Emilia ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis del D.lgs n. 165/2001 alle medesime condizioni del precedente Protocollo già approvato;
- L'art. 23-BIS del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 7 prevede:

“ 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.”

Richiamato altresì l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione*

previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

- LA/IL DIPENDENTE interessato ha dato il proprio consenso per le vie brevi;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

1. Al fine di collaborare alla realizzazione del progetto di ricerca per la definizione di un modello funzionale a ottimizzare la gestione del personale dichiarato inidoneo alla mansione dagli organi medici competenti ed appartenente ai profili di infermieri, OOSS, tecnici sanitari estendibile anche a insegnanti, educatrici, cuochi, il Comune di Reggio Emilia assegna ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a tempo pieno all'AUSL di Reggio Emilia la/il propria/o dipendente a tempo indeterminato e con rapporto orario _____, con profilo di _____ – AREA _____ dal 1° febbraio 2026 al 31 maggio 2026. La/Il dipendente presta il suo consenso e a tal fine, controfirma il presente accordo.

Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo all'Ente COMUNE DI REGGIO EMILIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso l'AUSL di Reggio Emilia. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono: partecipare alla realizzazione del progetto che ha come obiettivo la definizione di un modello funzionale a ottimizzare la gestione del personale dichiarato inidoneo alla mansione dai competenti organi medici, in particolare le figure di infermieri, OSS, tecnici sanitari estendibile anche a insegnanti, educatori, cuochi.

In particolare la collaborazione sarà incentrata sulle attività di mappatura dei casi che necessitano di riqualificazione, valutando le esigenze aziendali e individuando attività compatibili con le inidoneità dichiarate, sull'approfondimento della normativa di riferimento e sulla valutazione del potenziale recupero di valore economico per l'organizzazione.

Articolo 5

Ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis, gli Enti si accordano per la ripartizione al 50% degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione della retribuzione alla/al dipendente assegnato ed in particolare:

- a) il Comune di Reggio Emilia sosterrà interamente le spese relative alla retribuzione stipendiale lorda e alle indennità fisse e continuative lorde (stipendio, differenziale ex incremento economico, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, IIS ad personam, Indennità di coordinamento) corrisposte alla/al propria/o dipendente inquadrata/o nell'Area _____, comprensive degli oneri diretti e riflessi a carico Ente, relativamente al periodo di assegnazione dal 1° febbraio 2026 al 31 maggio 2026 (4 mesi) sulla base delle effettive prestazioni svolte ed eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione;
- b) a conclusione del periodo di assegnazione, l'AUSL di Reggio Emilia rimborserà al Comune di Reggio Emilia, previa richiesta di liquidazione da parte dello stesso, il 50% dei costi sostenuti ai sensi del precedente punto a) e provvederà a versare direttamente l'IRAP di competenza;

- c) le timbrature in entrata e in uscita nonché gli accessi mensa che la/il dipendente effettuerà durante il periodo di assegnazione verranno comunicati dall'Ente utilizzatore al Comune di Reggio Emilia per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 6

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia ne' dall'AUSL di Reggio Emilia alla/al dipendente utilizzata/o, _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 7

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il/la dipendente autorizzata/o verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 8

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 11

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia (D.Lgs. n. 165/2001 e contratto collettivo nazionale Enti Locali vigente).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER l'AUSL di Reggio Emilia
(il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale)

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA
(La Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione)

data della firma digitale
PER CONSENSO
Sig.ra/Sig _____